

CONVENZIONE

La presente CONVENZIONE viene stipulata oggi 27 maggio 2013 , a Frosinone, Italia

TRA

La CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FROSINONE, d'ora in poi per brevità "Cassa Edile", con sede in Frosinone, Via Tiburtina n. 4,

E

Fidimpresa Lazio Società Cooperativa per Azioni, d'ora in poi per brevità "confidi", con sede in Roma,

E

La BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE, d'ora in poi per brevità "Banca", con sede in Frosinone, Piazzale De Matthais n. 55,

E

La BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S.C.p.A., d'ora in poi per brevità "Banca", con sede in Cassino, piazza A.Diaz n. 14,

PREMESSO CHE

La Cassa Edile, considerata la gravissima fase di congiuntura economica che colpisce con particolare intensità l'industria delle costruzioni della Provincia di Frosinone, intende fornire un supporto alle Imprese del territorio e consentire loro di adempiere in primis agli oneri contributivi verso la Cassa Edile e a quelli relativi ad INPS ed INAIL, collegati e propedeutici al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

La Cassa con la sottoscrizione del presente atto si costituisce fideiussore, a garanzia del credito che verrà concesso dalle Banche, alle imprese rispondenti ai requisiti di seguito riportati e associate al Confidi, organismo di garanzia aderente all'iniziativa, nella misura massima del 50% di ogni singola linea di credito che verrà concessa ai sensi della presente Convenzione.

Le Banche firmatarie della presente Convenzione dovranno procedere, prima dell'erogazione del credito all'impresa richiedente, alla sottoscrizione di apposita convenzione con il Confidi, che andrà a costituirsi fideiussore dell'impresa, garantendo il 20% di ogni singola linea di credito che verrà concessa ai propri associati ai sensi della presente convenzione.

Le modalità operative inerenti la garanzia del Confidi verranno disciplinate dalla convenzione che il Confidi stipulerà con le singole banche fermo restando che la responsabilità del Confidi sarà limitata alla costituzione di un Fondo di garanzia di € 100.000,00 esaurito il quale gli oneri di ogni eventuale inadempimento resteranno a carico della Banca non rispondendo il Confidi ad alcun altro titolo nei confronti della "Banca " o di "terzi".

Le domande di affidamento dovranno essere presentate alla Banca dalle singole Imprese, per il tramite del Confidi, come specificato all'art.6 della presente scrittura.

Potranno beneficiare degli interventi di garanzia di cui alla presente scrittura, le piccole e medie imprese (PMI) dell'Edilizia della Provincia di Frosinone, così come definite dal D.M. 18 aprile 2005 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ed aventi i seguenti requisiti formali:

- Iscrizione alla Cassa Edile di Frosinone.
- Assenza di morosità nei confronti degli oneri contributivi dovuti alla Cassa Edile superiore a 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo di Garanzia.
- Assenza di contenzioso in corso con la Cassa Edile.

E' inoltre necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

- Le Imprese che abbiano avuto accesso alle garanzie del Fondo potranno proporre nuova domanda di finanziamento soltanto nel caso che abbiano provveduto alla completa restituzione delle somme ricevute.

Ricorrendo i suindicati requisiti e condizioni la Banca firmataria della presente convenzione assicurerà le seguenti forme di finanziamento:

- A. per Imprese in regola rispetto agli oneri contributivi Cassa Edile, INPS, INAIL:
- concessione di un conto corrente temporaneo a 6 mesi utilizzabile esclusivamente per il pagamento degli oneri contributivi dovuti, in primis alla Cassa Edile e nei confronti di INPS e INAIL nei limiti previsti al successivo art. 5;
 - concessione di un finanziamento con durata massima 12 mesi a consolidamento dell'esposizione del fido temporaneo di cui al capoverso precedente.
- B. per Imprese in condizioni di morosità non superiore a 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo di Garanzia concessione di un finanziamento con durata massima 24 mesi.

Il finanziamento previsto alla presente convenzione potrà cumularsi con ulteriori forme di dilazione dei contributi concordate dall'Impresa con la Cassa Edile.

Il finanziamento riconosciuto sulla base della presente convenzione dovrà essere destinato dall'impresa, in via prioritaria, a coprire i contributi dovuti alla Cassa Edile di Frosinone in caso di morosità.

In tale ipotesi, all'atto dell'erogazione, andrà apposto dalla Banca, specifico vincolo di destinazione dell'importo in favore della Cassa Edile.

Per le Imprese in condizioni di regolarità contributiva rispetto alla Cassa Edile di Frosinone, il finanziamento potrà essere erogato con vincolo di destinazione per il pagamento dei contributi dovuti rispettivamente ad INPS ed INAIL.

I finanziamenti dovranno essere destinati esclusivamente alle attività delle Imprese Edili con sedi/unità locali ubicate nella provincia di Frosinone ed iscritte al Registro Imprese della CCIAA di Frosinone.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2

Le Banche , allo scopo di concorrere all'opera di sostegno della Cassa a favore delle piccole e medie imprese, aventi le caratteristiche riportate in premessa, operanti in provincia di Frosinone, potranno concedere finanziamenti alle aziende stesse, con le modalità liberamente pattuite tra le parti in piena autonomia negoziale con singoli contratti di finanziamento e/o erogazione di credito, che, tuttavia, dovranno richiamare in adesione e/o come parte integrante la presente Convenzione.

Art.3

La Cassa, per il perseguimento delle finalità illustrate in premessa, si impegna sin d'ora, con la sottoscrizione del presente atto e alle condizioni ivi previste, a costituirsi fideiussore per un importo complessivo massimo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e, nello specifico, per un importo pari a 1/6 del plafond di cui al successivo art.4, a garanzia delle imprese associate al Confidi per le linee di credito concesse dalle Banche.

Art.4

Le Banche metteranno a disposizione un plafond complessivo di risorse finanziarie pari a 6 (sei) volte l'importo globale della fideiussione di cui all'art. 3, destinato alla concessione di finanziamenti a favore delle Piccole e Medie Imprese ritenute meritevoli e associate al Confidi secondo le modalità previste dal successivo art.5.

Art.5

I finanziamenti che le Banche potranno concedere ad ogni singola impresa dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Importo di € 6.000,00 (seimila/00) per ciascun dipendente attivo in Cassa Edile in forza presso l'Impresa richiedente;
- Importo massimo erogabile in favore della singola Impresa pari ad € 200.000,00 (duecentomila/00).

Art.6

Le domande di affidamento alle imprese in possesso dei requisiti per accedere alle garanzie del Confidi e della Cassa dovranno essere presentate alla Cassa Edile di Frosinone che trasmetterà le stesse al Confidi e, per il suo tramite, alle Banche.

Il Confidi provvederà ad istruire le domande ricevute e ad inoltrare alla Banca le domande di affidamento ritenute meritevoli di accoglimento, corredandole della lettera di concessione della garanzia ed indicando per ciascuna pratica l'importo del credito coperto dalla garanzia.

La Banca curerà l'istruttoria e delibererà l'eventuale accoglimento, in conformità con le proprie valutazioni tecniche in materia di credito e con le proprie norme statutarie e regolamentari. La decisione sulla concessione dei crediti sarà assunta dalla Banca a proprio insindacabile giudizio.

Prima dell'adozione della relativa delibera, da adottarsi entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle domande di affidamento, la Banca dovrà procedere alla verifica dello stato del plafond complessivo determinato dagli affidamenti in essere, nonché dello stato della fideiussione complessiva a seguito di eventuali escussioni della stessa ai sensi del successivo art.9.

Dell'avvenuta delibera la Banca si impegna a darne immediata notizia sia al Confidi sia alle imprese richiedenti che alla Cassa.

la Banca si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente alla Cassa l'effettiva o la mancata erogazione del finanziamento deliberato.

La Banca, alla luce delle specifiche finalità del Fondo di garanzia - da intendersi finalizzato esclusivamente a favorire gli adempimenti contributivi collegati al rilascio del DURC - una volta approvato il finanziamento, si impegna a trasferire le relative somme direttamente alla Cassa Edile ovvero, nelle ipotesi in cui è consentito, agli altri Enti previdenziali, per la copertura degli oneri contributivi e previdenziali dovuti dall'Impresa che ha richiesto a tal uopo l'affidamento.

Frosinone, 27/05/2013